

3. Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l'altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l'introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell'ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un'accurata indagine dei fatti.

5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

Ricorso proposto il 12 maggio 2014 — Azarov/Consiglio

(Causa T-332/14)

(2014/C 223/65)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Oleksii Mykolayovych Azarov (Kiev, Ucraina) (rappresentanti: G. Lansky e A. Egger, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, la decisione 2014/119/PESC del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 26), la decisione di esecuzione 2014/216/PESC, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua la decisione 2014/119/PESC concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 91) nonché il regolamento (UE) n. 208/2014 del Consiglio, del 5 marzo 2014, concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 66, pag. 1) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 381/2014, del Consiglio, del 14 aprile 2014 che attua il regolamento (UE) n. 208/2014 concernente misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina (GU L 111, pag. 33), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
- adottare, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale misure di organizzazione del procedimento;
- condannare il Consiglio, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2 del regolamento di procedura, a sopportare le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione

— A tale proposito, il ricorrente deduce, fra l'altro, che, la motivazione degli atti impugnati non consente né al ricorrente di impugnarli dinanzi al Tribunale né al Tribunale di esercitare il suo controllo sulla loro legittimità.

2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti fondamentali

— Nell'ambito di tale motivo, il ricorrente fa valere una violazione del diritto di proprietà e una violazione del diritto ad un'attività economica. Egli contesta il carattere sproporzionato delle misure restrittive adottate. Infine egli ritiene che sia stato violato i suoi diritti della difesa.

3. Terzo motivo, vertente su uno sviamento di potere

Il ricorrente fa valere a tale proposito, fra l'altro che il Consiglio sarebbe incorso in uno sviamento di potere, poiché, con l'introduzione di misure restrittive nei confronti del ricorrente, sarebbero stati perseguiti altri scopi, quali consolidare e sostenere lo stato di diritto e il rispetto dei diritti umani in Ucraina.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione

Nell'ambito di tale motivo il ricorrente contesta in particolare la violazione del diritto ad un trattamento imparziale, la violazione del diritto ad un giusto e equo trattamento e la violazione del diritto ad un'accurata indagine dei fatti.

5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione

Ricorso proposto il 30 maggio 2014 — STC/Commissione

(Causa T-355/14)

(2014/C 223/66)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: STC SpA (Forlì, Italia) (rappresentanti: A. Marelli e G. Delucca, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annullare i provvedimenti impugnati con ogni conseguenza di diritto e di legge, e, in particolare, a tale effetto:
- Condannare l'Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento del danno arrecato per l'effetto degli illegittimi provvedimenti assunti, o in forma specifica, tramite il rinnovo dell'aggiudicazione in favore della ricorrente, o per equivalente e, in tale ultimo caso, a ristoro del danno da perdita di utile impresa e del danno cd. curriculare nella complessiva misura del 15 % del prezzo indicato in offerta dalla ricorrente o, in subordine, nella complessiva misura del 15 % del valore di gara, o altrimenti, nella diversa, maggiore o minore, che sarà ritenuta in giustizia, se del caso, con valutazione equitativa; in ogni caso con aggiunta di interessi compensativi a titolo di risarcimento dal danno da ritardo; ed inoltre:
- Condannare la parte resistente al pagamento delle spese processuali a tutte di causa, ivi inclusi accessori, spese vive e quant'altro dovuto per legge, con riserva di quantificazione.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro il provvedimento di valutazione negativa dell'offerta formulata dalla ricorrente, nella procedura di gara JRC IPR 2013 C04 0031 OC, assunto dalla Commissione Europea, Direzione Generale, Centro Comune di Ricerca, Direzione Gestione del Sito di Ispra, Unità Manutenzione e Servizi e comunicato con nota in data 3.4.2014 Ref. Ares(2014)1041060; contro il provvedimento dell'aggiudicazione dell'appalto ad un'altra ditta; nonché contro il provvedimento di diniego della richiesta di accesso ai documenti di gara.

L'oggetto della gara in questione consisteva nella progettazione esecutiva, nella fornitura di apparecchiature e nella costruzione di un nuovo impianto di tri-generazione a turbogas, con la previsione di un contratto di manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di 6 anni, di cui i primi 2 in garanzia.

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sul mancato riconoscimento del diritto della ricorrente di accedere agli atti di gara. La ricorrente fa valere a questo riguardo la violazione:
 - Degli articoli 42 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
 - Del diritto di accesso agli atti di gara sotto i profili del mancato accesso alla graduatoria di gara ed ai punteggi ottenuti dagli altri concorrenti ed al testo integrale del rapporto di valutazione relativo alla ricorrente.